



Area Affari Generali e Comuni - Fondo di Rotazione

Determinazione del Direttore Generale
Repertorio n° 360 del 26/05/26

OGGETTO: Liquidazione dell'indennità d'anzianità in favore dell'ex ===== (ex posizione economica ==) -
Sig. Città Giuseppe, nato il ===== - Codice Fiscale =====.

PROPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- che l'ex dipendente in oggetto, nato a ===== il ===== ed in servizio all'Ente dal =====, è stato collocato in quiescenza per limiti d'età (67 anni) con effetti dal 1° luglio 2025 e che alla suddetta data ha maturato un'anzianità di servizio effettivo presso l'E.S.A. pari ad anni 37 e mesi 06, utile ai fini del diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

VISTI

- le disposizioni contenute nell'art. 71 del R.O. E.S.A. disciplinanti il sistema di calcolo dell'indennità di anzianità da corrispondere ai dipendenti che, per qualsiasi causa, cessano dal servizio, consistente nella commisurazione di tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, per il numero degli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente;
- il D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n° 122;
- il Decreto Legge 13/08/2011 n° 138, convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011 n° 148;
- l'art. 1 - commi 484 e 485 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 26 Settembre 1985, n° 482, concernente il trattamento tributario delle ritenute di fine rapporto, e il D.L. n° 65 del 2/3/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota n. 90443 del 30/04/2026 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti e Reti Irrigue dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 118/11 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/06/2026.

CONSIDERATO

- che, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente (D.L. 78/10 convertito nella Legge 122/10, D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ed infine l'art. 1 - commi 484 e 485 della Legge 27/12/13 n° 147), l'indennità d'anzianità spettante al su nominato ex dipendente, al lordo delle ritenute fiscali, deve essere corrisposta al diretto beneficiario con effetti dal 12° mese successivo alla data di risoluzione del rapporto d'impiego e non oltre i 90 giorni successivi, stante il perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi prescritti per l'accesso alla pensione con le nuove regole dettate dalla riforma del sistema previdenziale (Legge 214/2011) ed in data successiva al 1° Gennaio 2014 (data d'entrata in vigore della Legge 147/2013);
- che nel caso in esame, poiché il trattamento lordo spettante per indennità d'anzianità maturata supera la soglia dei =====, si dovrà liquidare il relativo ammontare, ai sensi delle anzidette disposizioni legislative - coordinate con i dettami previsti all'art. 71 del R.O. E.S.A., sulla scorta delle seguenti risultanze:

- Indennità d'anzianità lorda spettante per gli anni di servizio effettivo presso l'E.S.A.	→ € =====
- Riduzione importo lordo da erogare in sede di liquidazione 2° quota TFR (dal 1° luglio 2027)	→ € =====
	Differenza → € =====
- Anticipazione Indennità d'anzianità fruita (Determinazione n° 194/D.G. del 27/07/2021)	→ € =====
- Indennità d'anzianità lorda residua liquidabile con il presente atto	→ € =====
- che, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n° 482 del 26/09/1985, è dovuta, a carico del succitato ex dipendente, l'IRPEF, pari ad € =====, scaturente dalla differenza tra l'imposta dovuta per gli importi complessivamente liquidati e quella calcolata, al netto delle eventuali detrazioni spettanti, in relazione alla determinazione della 1° quota annua TFR e/o di eventuali acconti corrisposti al medesimo titolo;
- che dall'esame degli atti d'ufficio non risultano, ai fini della liquidazione del TFR netto, ulteriori situazioni debitorie a carico del su nominato per crediti vantati dall'ESA e/o da soggetti terzi.

RITENUTO

- che, per le motivazioni di cui sopra, la spesa di che trattasi è da considerare urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi.

PROPONE

per le considerazioni sopra evidenziate e visti gli atti d'ufficio:

- di riconoscere, per il servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'E.S.A., all'ex ===== (ex posizione economica ==) – Sig. Città Giuseppe, nato il =====, l'indennità d'anzianità nella misura lorda di € =====;
- di provvedere, in favore del su nominato, al pagamento del suddetto importo mediante liquidazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente (D.L. 78/10 convertito nella Legge 122/10, D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ed infine l'art. 1 - commi 484 e 485 della Legge 27/12/13 n° 147), di due rate annuali, di cui la prima, pari ad euro ===== lordi (già detratta l'anticipazione per € ===== - giusta determinazione n° 194/D.G. del 27/07/2021), erogabile dal 01/07/2026 ed entro il 30/09/2026 (non oltre i 90 giorni successivi) e la seconda ed ultima rata, pari ad ulteriori € =====, liquidabile dal 01/07/2026;
- di procedere, pertanto, alla anzidetta liquidazione, con imputazione del relativo ammontare al cap. 93 del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2026 e prelievo della somma dal relativo fondo cap. 211 "Fondo indennità di anzianità spettante ai dipendenti cessati dal servizio";
- di trattenere, sulla scorta delle disposizioni contenute nella Legge n° 482 del 26/09/1985, l'IRPEF, pari € =====, scaturente dalla differenza tra l'imposta dovuta per gli importi complessivamente liquidati e quella calcolata, al netto delle eventuali detrazioni spettanti, in relazione alla determinazione della 1° quota annua TFR e/o di eventuali acconti corrisposti al medesimo titolo, con relativa imputazione al Cap. 221/E del Bilancio dell'Ente;
- di corrispondere, per conseguenza, in favore dell'ex dipendente - Sig. Città Giuseppe, nato a ===== il ===== - Codice Fiscale =====, con decorrenza 1° luglio 2026 e non oltre i 90 giorni successivi (entro il 30/09/2026), l'importo netto di € ===== incaricando, per tale finalità, il Servizio Economico-Finanziario che avrà cura di predisporre il relativo bonifico bancario e di versare le imposte dovute all'Erario.
- di prevedere l'impegno della somma residua lorda di € =====, relativa alla 2° ed ultima rata annuale di TFR, da liquidarsi con effetti dal 01/07/2026, previa adozione di un nuovo provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Vaglica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Area Affari Generali e Comuni - F.do Rotazione
Il Dirigente ad interim
Dr. Giuseppe Guco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO: 1522296

IMPEGNO: 261070 (2026)

SUBIMPEGNO: 40.1 (2027)

- ☐ NEGATIVO

Servizio Economico-Finanziario
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. 21/01/66 n. 108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/66, reg. I, fg. 75;

VISTO l'art. 54 - comma 3 della L.R. 16/04/2003 n. 4;

VISTO l'art. 44 della L.R. 28/12/2004 n. 17;

VISTA la L.R. 23/12/2005 n. 19;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina n. 03/C.S. del 17/03/2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'E.S.A., in ossequio alle procedure attuative ex art. 44, comma 4 della L.R. 28/12/2004 n° 17;

VISTA la Delibera n. 22/C.S. del 30/05/2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la propria competenza.

DETERMINA

per le considerazioni sopra evidenziate e visti gli atti d'ufficio:

- di riconoscere, per il servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'E.S.A., all'ex ===== (ex posizione economica ==) - Sig. Città Giuseppe, nato il =====, l'indennità d'anzianità nella misura lorda di € =====;
- di provvedere, in favore del su nominato, al pagamento del suddetto importo mediante liquidazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente (D.L. 78/10 convertito nella Legge 122/10, D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ed infine l'art. 1 - commi 484 e 485 della Legge 27/12/13 n° 147), di due rate annuali, di cui la prima, pari ad euro ===== lordi (già detratta l'anticipazione per € ===== - giusta determinazione n° 194/D.G. del 27/07/2021), erogabile dal 01/07/2026 ed entro il 30/09/2026 (non oltre i 90 giorni successivi) e la seconda ed ultima rata, pari ad ulteriori € =====, liquidabile dal 01/07/2026;
- di procedere, pertanto, alla anzidetta liquidazione, con imputazione del relativo ammontare al cap. 93 del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2026 e prelievo della somma dal relativo fondo cap. 211 "Fondo indennità di anzianità spettante ai dipendenti cessati dal servizio";
- di trattenere, sulla scorta delle disposizioni contenute nella Legge n° 482 del 26/09/1985, l'IRPEF, pari € =====, scaturente dalla differenza tra l'imposta dovuta per gli importi complessivamente liquidati e quella calcolata, al netto delle eventuali detrazioni spettanti, in relazione alla determinazione della 1° quota annua TFR e/o di eventuali acconti corrisposti al medesimo titolo, con relativa imputazione al Cap. 221/E del Bilancio dell'Ente;
- di corrispondere, per conseguenza, in favore dell'ex dipendente - Sig. Città Giuseppe, nato a ===== il ===== - Codice Fiscale =====, con decorrenza 1° luglio 2026 e non oltre i 90 giorni successivi (entro il 30/09/2026), l'importo netto di € ===== incaricando, per tale finalità, il Servizio Economico-Finanziario che avrà cura di predisporre il relativo bonifico bancario e di versare le imposte dovute all'Erario.
- di prevedere l'impegno della somma residua lorda di € =====, relativa alla 2° ed ultima rata annuale di TFR, da liquidarsi con effetti dal 01/07/2026, previa adozione di un nuovo provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Mario Candore